

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3814

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORDON, RODOTÀ, SOAVE, BERNOCCO GARZANTI, DI PRISCO,
GUERZONI, NICOLINI, LEVI BALDINI, VELTRONI, PAOLI,
QUERCIOLO, CORDATI ROSAIA, FOLENA, GELLI, MASINI,
PINTO, SANGIORGIO, FACHIN SCHIAVI, STRADA**

Presentata il 12 aprile 1989

Nuove norme in materia di teatri di prosa

ONOREVOLI COLLEGI! — Non sembri paradossale che la presentazione di una proposta di legge sul teatro sia preceduta da un interrogativo radicale, sulla stessa legittimità di tale iniziativa. Infatti è utile, è giusto, preoccuparsi del teatro, oggi, di fronte ai gravi problemi che scuotono la nostra società? Non esistono, forse, situazioni più angosciose, più urgenti, alle quali rivolgere le nostre forze?

Certo che esse esistono. Ma noi non dobbiamo mai dimenticare che il momento culturale, in una società degna di questo nome, è strettamente legato alla vita dell'uomo inteso come soggetto della storia e in quanto tale non riconducibile alla pura sua « utilità » produttiva o al suo aspetto economico. Troppo spesso si

dimenticano i fatti importanti, umani, spirituali per rivolgersi alla politica delle cose, quasi che questa sola riassume la natura e il valore di una Nazione.

« Viviamo in tempi oscuri — diceva Brecht — in cui parlare d'alberi — pare quasi un delitto perché nasconde col silenzio tante iniquità! ».

È chiaro che un discorso sugli alberi, oggi può essere un discorso sulla cultura alla quale sempre ci si richiama, in qualche enunciazione retorica e di abitudine, ma alla quale ben poco si pensa concretamente e per la quale ben poco ci si occupa, nella realtà.

Noi siamo convinti invece che proprio oggi, uno dei pochi modi per opporsi ad una crescente barbarie che è tra noi, con-

siste nel considerare la cultura come la nostra più attiva e folgorante forza dell'essere e dell'agire. Occorre affermare coi fatti, più che con le parole, che la cultura in tutti i suoi diversi campi e nelle sue diverse forme è la premessa della nostra civiltà. Non solo: affermare che l'arte è una necessità primaria nella vita dell'uomo, una condizione fondamentale per la sua sopravvivenza.

In questa prospettiva si iscrive il teatro, labile evento che ogni sera nasce e sparisce per rinascere l'indomani, apparentemente gioco di illusione e spesso soltanto mezzo decaduto di divertimento ma sostanzialmente, specchio inesorabile del tempo, misura chiarificatrice della sostanza spirituale di un popolo.

La proposta di legge che presentiamo riguarda il teatro di prosa italiano che sino ad oggi non ha ancora mai avuto una legislazione che ne regolasse la vita e ne indicasse il futuro.

Noi pensiamo che una vera politica per il teatro drammatico, nel nostro Paese, rappresenti un investimento culturale di grande importanza e pensiamo anche che essa debba avere come scopo quello di creare una più alta coscienza morale ed umana nel maggior numero di cittadini della Repubblica italiana.

Ci sembra anche necessario impedire, in qualche modo, che in un'epoca come la nostra, in corsa verso l'ossessiva ripetitività del gesto e del comportamento, si creino ulteriori elementi di subordinazione culturale, rispetto anche agli altri Paesi dell'Europa di domani.

È questa una grande battaglia per l'uomo e per il suo futuro, che deve essere una battaglia di tutti, perché tutti ci riguarda, perché tutti ci tocca, in ciò che abbiamo di più vero.

Occorre, oggi, che uomini dabbene, con serenità e con coscienza, si chinino attentamente su questo progetto di legge che tenta di precisare in modo coerente, gli obiettivi dello Stato riguardo al teatro e di fissare alcuni comportamenti di coloro che, in modi diversi, in pluralità di voci e di accenti, del teatro si preoccupano e del teatro hanno fatto e fanno ragione di vita.

Occorre, a questo scopo, per prima cosa, opporsi decisamente ad una tesi, troppo esaltata in questi ultimi anni, secondo cui il problema principale del teatro italiano sarebbe quello di un mancato rispetto delle « leggi di mercato ». Laddove il problema, evidente ed oggettivo del teatro italiano è, invece, quello della povertà dei suoi mezzi — povertà antica, da sempre sofferta e da sempre accettata — (aberrante però nel coro del teatro europeo) che si definisce nella mancanza di indirizzi e scelte veramente organiche, di solide strutture. Il dramma del teatro è quello di essere stato « lasciato vivere », si può dire, sempre affidandosi all'improvvisazione, in un alternarsi di disinteresse dello Stato o di interessi improvvisi e contraddittori, senza la preoccupazione di fondo, della sua qualità, del suo impatto sociale, della sua ragione di spirito e di valori. Talvolta o spesso « contro » la sua stessa realtà numerica e professionale.

Il teatro è un mondo piccolo ma complesso, fatto di tante ombre e tante luci, dove risuonano tante voci, e richiede, per essere guidato, idee chiare, semplici ma non semplicistiche, attitudini ferme e, al tempo stesso, delicate ed amorevoli. Soprattutto, richiede buon senso. E non sopporta, a pena di distruggersi, di essere sospinto — come è stato — in un vertiginoso turbine di teatralità senza limite né scopo.

Occorre, in senso generale, affermare che il « prodotto artistico » (e già questa parola « prodotto » suona sgradevole. Un quadro, è un « prodotto artistico »? Lo è una poesia?) si raffigura in ogni caso come « un'opera creativa », persino al di là delle sue « qualità » puramente estetiche.

Per essa il riferimento economico non può e non deve essere ignorato, ma non può e non deve nemmeno essere l'indice più fondato di valore, in una generica valutazione di costi-ricavi, se non si vuole, davvero, sospingere la vita umana a divenire soltanto un sempre più freddo e solitario trascorrere del tempo e il teatro un sempre più desueto rituale, privo di ragioni sociali e di valori di poesia.

È, dunque, necessario tracciare, per il teatro di prosa italiano un quadro capace di garantire la continuità del lavoro teatrale nella società, con un'unica preoccupazione di fondo: far ritrovare al teatro, la sua ragione di esistere ancora, nella vita di un popolo, tra tante tempeste e tante contraddizioni.

Perché non sarebbe realistico non vedere che il teatro di prosa, in tutto il mondo deve fare oggi i conti con enormi trasformazioni dei sistemi di produrre cultura e non provare un brivido di sgomento, constatando che il « prodotto culturale » e quello teatrale in particolare, stanno sempre più perdendo i loro connotati umani, davanti al gigantesco estendersi dei divoranti mezzi di comunicazione di massa.

In questo panorama desolato noi auspichiamo che il teatro non debba subire questa realtà come una corsa già perduta in partenza ma che invece, debba contrapporsi con rigore, con coscienza di sé, anche se i suoi mezzi e le sue avventure sono fragili per natura ed irripetibili, esaltando la « sua » verità che è quella di essere fatto come è e come ineluttabilmente deve: lampo di un attimo che però perdura, quando è un lampo dell'anima, nella memoria del tempo.

Grave sarebbe se il confronto avvenisse secondo logiche subalterne, anzi applicandole al teatro che non può sopportarle, perché è « un'altra cosa ».

Lo Stato e per esso il legislatore superando questa logica apparentemente ineluttabile, dovrebbe superare anche l'altra logica, sorpassata ma presente: quella dell'assistenzialismo, della mancia, dell'accontentare con un obolo, grande o piccolo che sia, un poco tutti, tutti scontentando. Dovrebbe affermare la « specificità della teatralità ». la perennità dei valori artistici e culturali del teatro in quanto teatro.

Infine, dovrebbe anche rendere esplicita una verità, sempre sottaciuta, forse perché è troppo semplice e vera, quella che tutta « l'industria culturale di massa » in senso lato, ha bisogno della creatività, della creatività del vero teatro,

dello spettacolo vivo, fatto da donne e uomini vivi, per donne e uomini vivi, presenti l'uno di fronte all'altro, l'uno accanto all'altro, in un coro di convivenza civile di persone e sentimenti.

Insostituibile, intrasferibile dialogo umano che nessun mezzo di comunicazione mediata potrà mai offrire ai pubblici del mondo.

Quali sono le Idee sulle quali si sviluppa questa proposta di legge?

Esse sono sostanzialmente quattro.

La prima: il teatro non è una merce. Non è una « impresa commerciale ». Il teatro è un evento d'arte anche se non riesce, talvolta o spesso, a diventare tale. Lo è per sua natura.

Il teatro è un fatto sociale. Uno degli ultimi modi per parlarsi e stare insieme.

Lo specifico del teatro è dunque artistico e collettivo.

La seconda: il teatro italiano ha bisogno di una pluralità di accenti ma non di una licenza di tutti gli accenti. Ha bisogno non di una « iperproduttività », non di tanti « fatti consumistici di spettacolo » ma, come fondamento, in questa pluralità di voci, di un « tessuto organico istituzionale », sottratto alle fluttuazioni della politica e all'incertezza del domani, in tutto il territorio nazionale e non solo in una parte di esso, come oggi precipuamente avviene.

E questo tessuto non deve essere lasciato all'imponderabile continuo, al provvisorio continuo che pure fanno parte del teatro ma deve essere statuito con compiti chiari, doveri ineludibili ma anche con sostegni adeguati e sicuri da parte dei poteri pubblici.

La terza: il teatro italiano non può essere regolato senza prevedere, alla base, un leale e costante rapporto con i poteri locali, le regioni, le province ed i comuni di questa nostra democrazia che non ha ancora saputo rendere vivo ed operante l'articolo 5 della Costituzione.

L'Italia delle regioni non è stata ancora fondata. Nè certo saremo noi, con

una legge sul teatro di prosa, a fondarla. Ma il nostro vuole essere, anche, un gesto storico che oltrepassa il teatro e che cerca di iscriversi nel costume politico della Repubblica.

La quarta: il rapporto Stato-teatro non può vivere senza una coraggiosa scelta di valori, senza una scelta di fondo di valori artistici, della qualità d'arte, dell'evento teatrale e quindi anche, della professionalità. Lo Stato non ha il dovere di sostenere un fatto teatrale dove esso non si ponga, almeno tendenzialmente, un risultato artistico.

Certo: tendenzialmente. Perché il risultato artistico è solo una meteora, una speranza.

Esso segue percorsi misteriosi e leggi misteriose che si attengono al talento. Nessuna legge potrà decretarlo mai. Ma, certamente, una legge può stimolare e talento e creatività, può aiutarli ad esprimersi, può dare ad essi una migliore e più sicura base sulla quale appoggiarsi.

Recita l'articolo 1 della nostra proposta di legge: « Lo Stato considera il teatro di prosa, mezzo di espressione artistica, di promozione culturale, momento insostituibile di consociazione civile ed essenziale bene pubblico ».

Pertanto « lo Stato interviene a favore dell'insieme delle attività teatrali di produzione, distribuzione, esercizio, promozione aventi finalità artistiche e sociali e sostiene, preminentemente, gli organismi di produzione teatrale a gestione pubblica, favorendone la nascita e lo sviluppo, secondo un piano organico che consenta la partecipazione al teatro degli abitanti di tutto il territorio nazionale ».

Uno dei concetti fondamentali del nostro progetto è proprio questo, legato strettamente a quello della finalità d'arte del teatro. È il concetto della diffusione del teatro, direttamente legato alle istituzioni, sull'intero territorio del Paese. Il Nord, come il Centro, come il Sud.

Questo concetto della totalità del territorio e del pubblico nel territorio, ci pare sostanziale. Perché esso non considera solo del mondo di coloro che teatro fanno

ma di coloro che teatro ricevono. È legato cioè al pubblico.

Il problema del pubblico è la vita stessa del teatro. Senza pubblico il teatro non c'è. Ma sappiamo anche, molto bene, che la regola del « botteghino » se pure è una delle ragioni del teatro, essa non è l'unica, nè l'esclusiva.

Una dubbia filosofia, un dubbio concetto hanno esaltato a dismisura e distorto questa regola naturale del teatro che trova nel « successo » la sua gloria e la sua condanna. Perché noi sappiamo che non sempre e non subito, un'operazione d'arte, a teatro, incontra il consenso del pubblico.

Anzi accade, spesso, il contrario. Ed esistono insuccessi che sono più folgoranti, più validi storicamente ed esteticamente più alti, di tanti trionfi decretati da una qualsiasi platea. E soprattutto sappiamo che esistono infiniti successi di pubblico e, quindi, alti incassi « manageriali » che nascondono solo il vuoto, quando non ostentano il poco o il nulla. Cioè l'inutilità del teatro.

Noi pensiamo, in merito a questo problema, di individuare un certo numero di aree di utenza teatrale nel nostro territorio, sulla base di regioni, singole e consociate per definire quel luogo umano, fatto di gente, costituito dal numero di cittadini che ci pare necessario per la vita di un sistema di organismi pubblici di teatro, diversi anche se non opposti, almeno per quanto riguarda le volontà primarie, ai teatri pubblici di oggi, nei quali, col tempo, troppo spesso si è associato il bene ed il male, l'utile e l'inutile ma che pur sempre hanno indicato, nel nostro Paese, la continuità del teatro e l'idea del teatro come istituzione culturale.

Abbiamo ipotizzato, all'interno di queste aree di utenza teatrale, la nascita di una rete di Centri drammatici nazionali (CDN). Non molti. Solo quelli possibili ed utili, sostenuti da un numero potenziale sufficiente di spettatori virtuali, con compiti ben definiti, con regole severe per tutti ma anche con una sicurezza di sostegni da parte dello Stato, delle regioni

e dei comuni che fino ad ora non si è quasi mai verificata.

Nostra prima preoccupazione è stata la forma dei Centri drammatici nazionali, per definirla con qualcosa che non consenta o almeno consenta poco, influenze estranee alle ragioni dell'arte e della cultura.

Abbiamo, infatti, assistito, in questi anni, sotto la spinta di una iperproduttività stimolata non dal pubblico ma da altri responsabili, sotto l'influenza di ambizioni non sempre giustificate e molto spesso improvvide per la cultura, intesa soltanto come specchio illusorio, alla nascita di troppo teatro, un poco ovunque, spinto da politiche locali talvolta senza fondamento. Abbiamo assistito al degenerarsi della forma stessa del teatro pubblico, così come era stato pensato, voluto e costruito.

La sregolatezza del teatro italiano è passata anche da qui, in cambio di qualche lustro che brillava, che faceva più ricco ed appariscente un povero costume di scena.

Noi proponiamo per i Centri drammatici nazionali, la forma societaria. Una forma particolare di società per azioni, addetta agli scopi del teatro e dell'arte.

Un'assemblea di soci: 50 per cento dello Stato, 50 per cento degli enti locali. Un intendente che assume i poteri dell'amministratore unico. In carica per tre anni, con piena libertà delle scelte artistiche e della politica culturale. E piena responsabilità.

Proponiamo per i Centri drammatici nazionali, chiarezza, rapporti limpidi con lo Stato e gli enti locali, conti limpidi, funzioni obbligatorie (sono molte e pesanti ma necessarie) sostegni automatici, pagati subito, regolarmente, senza le centinaia di milioni di interessi passivi che tanti teatranti e teatri oggi consegnano, senza alcuna ragione, alle banche, continuamente. Proponiamo piani culturali triennali, invece che l'effimero del giorno per giorno. Proponiamo l'impossibilità di oltrepassare i limiti dei bilanci fissati, non per una « legge del teatro di prosa » ma per le ragioni e gli articoli dei codici civile e penale.

Lo Stato deve cessare di essere un elargitore ad occhi chiusi o semichiusi e gli enti locali non devono più essere sostenitori del teatro, quasi a titolo personale, per ricevere un poco di luce in più, un poco di apparente prestigio culturale in più.

Noi che crediamo nelle istituzioni abbiamo voluto essere anche i più severi tutori del teatro pubblico. Senza concessioni. Ma con fiducia perché consideriamo che in uno Stato moderno, in questa Europa che si sta facendo, la continuità del teatro deve essere garantita dalle istituzioni teatrali pubbliche.

Accanto alle istituzioni teatrali pubbliche — o di fronte a queste — si trova il teatro privato.

Anch'esso rifondato, fatto nuovo, con regole nuove.

Il teatro privato va anch'esso regolato. Perché è stato anch'esso ed è il regno di molta licenza, di molto abuso anche se ha saputo inventare e produrre degli spettacoli d'arte degni di rispetto.

Ma le regole del gioco devono essere riproposte per tutti.

Il teatro imprenditoriale ha il diritto di esistere, di produrre ciò che egli sceglie, con chi sceglie. Ha il diritto di fare quello che vuole. Ha la libertà assoluta dei suoi atti e del suo proporsi al pubblico.

Anzi, semmai, noi pensiamo che il teatro privato, in ogni sua forma ed espressione, anche la più umile e persino la più degradata, resta comunque qualcosa di fatto a mano, resta comunque un mestiere artigianale che richiede sacrificio e fatica e che, non fosse solo per questo, va in qualche modo aiutato a svolgersi in questa civiltà del consumo e del disamore.

Per esso abbiamo previsto tre forme di sostegno.

Una serie di agevolazioni fiscali di vario genere. Esse valgono per tutti. Poi, la costituzione di un Fondo speciale per progetti teatrali di particolare interesse e per quei personaggi del teatro, cioè le singole personalità che vogliono tentare qualcosa di nuovo e di diverso.

Chi ha speso una vita, per il teatro, secondo noi, merita bene da uno Stato civile che vuole sostenere la cultura, una particolare considerazione per un suo progetto, una sua idea, una sua ispirazione, forse un tentativo che nulla o molto darà. In questo senso noi pensiamo ai teatranti che si riappropriano di nuovo del teatro, in prima persona.

Infine, ma non certo ultimo, il riconoscimento della qualità artistica di ciò che il teatro privato sa produrre.

E qui lo Stato, interviene direttamente nel riconoscimento dei valori. Qui lo Stato deve scegliere, su basi uguali per tutti, su criteri artistici e sociali uguali per tutti. Non si tratta più di dare indiscriminatamente, soltanto perché qualcuno fa uno o più spettacoli. Qui, si ricerca il carattere del lavoro d'arte, nel teatro. E qui, il teatro privato può esigere dal potere pubblico un'attenzione decisa e sostanziale, se egli ha riconosciuto — a sua volta — il suo destino non di merce ma di lavoro umano ed artistico, se ha tentato di raggiungere i valori del bello, del buono, del poetico, dell'opera compiuta bene, responsabilmente e socialmente utile.

Tra questi due momenti, non abbiamo dimenticato certo un altro settore di attività teatrale che abbiamo chiamato, chiaramente, teatro di interesse pubblico.

Non è una formula di comodo. È il riconoscimento di una realtà.

Esiste nel nostro panorama teatrale una « forma — struttura — modo di essere » che si pone in una zona quasi intermedia, non del tutto pubblica, non del tutto privata. Ci sono teatranti che hanno scelto il teatro d'arte, ognuno come poteva e sapeva, che hanno scelto la stabilità, e, per la massima parte, la forma della cooperativa.

Il nostro progetto riconosce questo « lavoro di teatro » così come si presenta, con tutti i suoi caratteri e peculiarità e lo vuole stimolare ad andare avanti, a riconoscersi meglio. Lo Stato, ad esso chiede qualcosa perché qualcosa dà. Chiede, innanzitutto, di essere legato alle realtà locali con mezzi e strutture, chiede rap-

porti istituzionali attraverso convenzioni, chiede statuti omogenei e compatibili, chiede di accettare il controllo pubblico, sui suoi bilanci. Chiede di scegliere la sua forma, cooperativa o no.

Per il resto, entro limiti validi per ognuno, il teatro di interesse pubblico, è libero di decidere la sua azione e ovviamente, le sue scelte.

Il futuro dirà quale sarà il destino istituzionale del teatro di interesse pubblico. Noi lo lasciamo aperto al domani.

« Lo Stato riconosce per un teatro che voglia costantemente rinnovarsi, il valore e la funzione della ricerca e della sperimentazione, e pertanto ne promuove lo sviluppo ».

Così recita la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 del nostro progetto.

Definire la ricerca e la sperimentazione teatrale, la differenza (se c'è), tra le due, è impossibile.

Ma una cosa è possibile, affermare che il momento della ricerca è vitale per tutto il teatro e che per i migliori (che non sempre sono gli specialisti della ricerca) cercare è un metodo di vita.

Per coloro che si dedicano a queste attività abbiamo pensato di assegnare all'Ente teatrale italiano (ETI), rifondato secondo nuovi criteri, il compito di creare le condizioni per una attività di produzione, promozione, selezione, distribuzione organica e continua. E così per il Teatro ragazzi che non è il teatro per i ragazzi. Pensiamo che sia un teatro per tutti, rivolto in particolare ai più giovani. La riforma dell'ETI, la sua nuova natura, le sue funzioni, possono garantire l'esistenza di un teatro di ricerca che secondo noi, può anche non vedersi ma « farsi » soltanto. Purché avvenga in purità di cuore e di intenti.

Per quanto attiene la nascita di un teatro nazionale italiano, a quattrocento anni da quella della Comédie Française, a duecento anni da quella del Burgtheater di Vienna, accanto ai teatri nazionali di tutta l'Europa, è nostra convinzione che esso debba avvenire, che si adempia così ad un dovere storico. Ma pensando bene

cosa e come deve essere un teatro nazionale italiano.

Quali i suoi compiti precipui, e i suoi caratteri, la sua struttura ed i suoi costi. Il problema richiede una indagine ed un lavoro di proposte che noi abbiamo previsto entro termini ragionevoli di tempo. Noi crediamo che il primo teatro nazionale italiano vedrà la luce, se questo nostro progetto sarà discusso ed accettato in ciò che ha di giusto ed originale, con tutte le garanzie di non diventare un vuoto guscio rappresentativo, un giocattolo costoso in più o un abnorme complesso burocratico nella povertà del teatro italiano.

Per l'Europa che abbiamo davanti, io credo che il Piccolo Teatro di Milano abbia già una sua storia, così evidente e così lunga, da essere naturalmente qualificato a svolgere nuovi compiti europei più vasti e continui. E che questi compiti, devono essere a lui assegnati dallo Stato come una missione definita. Abbiamo elencato i compiti che possono legare un « teatro italiano » all'Europa di oggi e di domani. Sta allo Stato definire in base a questi, il suo contributo ed il suo sostegno.

Altri problemi, altre necessità, altre funzioni del teatro della nostra società attendono ancora una risposta: le cooperative che sono state depresse, che si sono frantumate ma che restano un qualcosa di importante e che devono essere stimolate a compiere il discorso, forse il più originale e storico del nostro teatro, quello delle compagnie di comici riuniti, un giorno interrotto, il teatro universitario che non è un « altro » teatro da fare sera per sera, ma è uno strumento per « studiare » il teatro nella sua realtà e non solo nelle aule e nei corsi universitari di teatro, le scuole di teatro, l'accademia d'arte drammatica per prima, dalla quale poi è nato quasi tutto il teatro di ieri e di oggi, i festivals che sono troppi, che sono diventati, spesso, sagre di paese e che devono, invece, essere momenti consociativi di alto valore culturale, di scambio con il mondo. Il teatro delle minoranze linguistiche.

Abbiamo cercato di guardare in tutte le pieghe, in tutti gli aspetti del teatro italiano ed abbiamo cercato di trovare per tutti una soluzione plausibile, una proposta equa.

Infine, davanti a questo progetto, come premessa a questo progetto, dobbiamo dire che esso pone un tema fondamentale, chi regola ciò che dev'essere regolato? Chi decide ciò che si deve decidere? Chi sceglie quando si deve scegliere?

Abbiamo pensato, per questo scopo, ad uno strumento di sostegno e consultazione, provvisto dei più ampi poteri morali, che affianchi il Ministro del turismo e dello spettacolo nella sua funzione che resta sempre decisiva, ma che dovrebbe essere confortata o discussa, non da comitati, piccoli e grandi, che hanno sempre annientato ogni volontà di agire, senza compromessi, ma da una « Alta Autorità per il teatro di prosa, composta da tre membri scelti tra personalità di assoluta rilevanza culturale ed artistica, nazionale ed internazionale ». Così la definisce l'articolo 4 della nostra proposta di legge. Se la denominazione non ci soddisfa altre sono possibili.

Abbiamo, per esempio, già nell'ordinamento dell'editoria italiana, un Garante che opera e, ci pare, con senso della giustizia e dell'equilibrio. Non ci interessano le parole ma le funzioni. Ci interessa che ci siano delle donne e degli uomini giusti che confortino ed aiutino i Ministri che passano, senza ad essi sostituirsi.

Esistono queste figure in Italia? È una domanda che ci è stata fatta.

Rispondiamo: esistono. Sarebbe troppo mortificante soltanto pensare che nella nostra vita civile e culturale non ci siano donne e uomini retti, sufficientemente competenti, animati da buona fede e curiosità ed amore, soprattutto amore, per il teatro, all'altezza di questo incarico.

Secondo noi, non dovrebbero, necessariamente essere tutti, come si potrebbe pensare, « teatranti ». Allora, forse « teatranti », no, da « amanti » del teatro, sì. Donne ed uomini, una « piccola schiera », come ce la indica Goethe, nella nostra

società, che si esponga per un difficile compito, per un dovere civile e che abbia le carte in regola, per capacità umana, culturale, estetica, politica, per interessi interiori ed ideali, sia essa composta di donne ed uomini del teatro, del cinema, delle arti in genere, della politica, dell'amministrazione, della scuola, della giustizia e così via.

Essi dovrebbero durare in carica tre anni. Non potrebbero essere riconfermati più di una volta, non potrebbero avvalersi di supplenze ma di aiuti, di supporti, di osservatori attenti.

Nessuno di coloro che ne facesse parte potrebbe ricoprire cariche od incarichi direttivi nell'ambito del teatro di prosa italiano.

Questo il profilo, questo il compito ed i limiti dell'Alta Autorità che noi auspichiamo.

Da essa — e credo solo con essa — potrebbe venire la garanzia per tutti che un progetto di legge come il nostro, sarà equamente reso operativo e che il

teatro italiano potrà presentarsi con un suo nuovo volto di pulizia, di rigore e d'arte. Ultimo a strutturarsi, potrebbe, il teatro italiano, allora presentare all'Europa un esempio da seguire. Potrebbe essere — il teatro italiano — l'indicazione più valida per tutto il teatro europeo di domani.

È con questa prospettiva, con questa ambizione, con una visione aperta al futuro che noi abbiamo predisposto la nostra proposta di legge e che la proponiamo a voi tutti, onorevoli colleghi, con la speranza di raccogliere un vasto numero di apporti costruttivi, di proposte che la rendano ancora più efficace senza snaturarla ed, infine, un consenso capace anche di oltrepassare i confini delle parti per la difesa e lo sviluppo di un bene comune.

Questo testo di legge è anche il frutto di un lungo lavoro di consultazione, sviluppatosi sul progetto base, che ha coinvolto tantissimi operatori teatrali a cui va il più sincero ringraziamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Presupposti e finalità della legge).

1. Lo Stato considera il teatro di prosa, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, momento insostituibile di consociazione civile ed essenziale bene pubblico.

2. Lo Stato interviene a favore dell'insieme delle attività teatrali di produzione, distribuzione, esercizio, promozione aventi finalità artistiche e sociali, e sostiene, preminentemente, gli organismi di produzione teatrale a gestione pubblica, favorendone la nascita e lo sviluppo, secondo un piano organico, che consenta la partecipazione al teatro degli abitanti di tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

(Compiti dello Stato).

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 lo Stato:

a) interviene finanziariamente a sostegno dell'insieme delle attività teatrali di prosa secondo le modalità della presente legge, favorendo un equilibrato assetto e un'equa gestione delle strutture produttive, distributive, di esercizio e di promozione incentivando la più vasta pluralità di iniziative associative ed imprenditoriali su tutto il territorio nazionale;

b) coordina con il proprio intervento finanziario delle regioni e degli enti locali;

c) coordina e incentiva il collegamento delle attività teatrali di prosa con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva ed in particolare con quelli che fanno capo alla concessionaria pubblica;

d) riconosce, per un teatro che voglia costantemente rinnovarsi, il valore e la funzione della ricerca e della sperimentazione e pertanto ne promuove lo sviluppo;

e) incoraggia la formazione e l'educazione teatrale nell'infanzia e per la gioventù, con particolare riferimento all'ambito scolastico, e promuove lo sviluppo e la salvaguardia del Teatro ragazzi e giovani;

f) incentiva l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale dei quadri artistici, tecnici ed organizzativi;

g) favorisce le iniziative volte alla diffusione all'estero delle espressioni artistiche teatrali nazionali mettendo in atto gli strumenti istituzionali necessari a svolgere una politica teatrale europea e sostenendo quelle iniziative che promuovano la valorizzazione del teatro italiano in Europa;

h) assicura la conservazione del patrimonio teatrale nazionale;

i) tutela il lavoro artistico e tecnico nazionale e comunitario;

2. Al perseguimento delle suddette finalità concorrono le regioni e gli enti locali cui spettano i compiti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli previsti dalla presente legge.

3. Le regioni adeguano entro un anno la loro legislazione in materia alle norme della presente legge. Restano salve le attribuzioni proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 3.

(Finanziamenti dello Stato).

1. I finanziamenti a favore delle attività di produzione, distribuzione, esercizio, e promozione teatrale sull'intero territorio della Repubblica sono a carico del Fondo unico dello spettacolo.

2. Di questi finanziamenti il 30 per cento è assegnato alle regioni.

ART. 4.

(Alta Autorità per il teatro di prosa).

1. È istituita un'Alta Autorità per il teatro di prosa con funzioni di garanzia per una efficace allocazione delle risorse e per l'applicazione equa del sistema predisposto dalla presente legge.

2. L'Alta Autorità per il teatro di prosa è composta da tre membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e scelti tra personalità di assoluta rilevanza culturale ed artistica, nazionale ed internazionale.

3. L'Alta Autorità per il teatro di prosa dura in carica per un triennio. Ogni suo membro non può essere riconfermato più di una volta.

4. La funzione di membro dell'Alta Autorità è incompatibile con cariche o incarichi direttivi nell'ambito del teatro di prosa italiano.

5. I processi verbali e le deliberazioni dell'Alta Autorità sono pubblici.

6. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto col Ministro per la funzione pubblica, vengono determinate le indennità di incarico per i componenti del collegio ed identificato il personale necessario al funzionamento dell'Alta Autorità.

ART. 5.

(Relatori).

1. I diversi settori del teatro di prosa designano, ogni anno, due membri ciascuno, che nella qualità di relatori dell'attività di cui sono espressione vengono consultati dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la stesura del piano di ripartizione dei finanziamenti e dei riconoscimenti preventivamente al parere dell'Alta Autorità per il teatro di prosa.

2. I relatori sono nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo su segnalazione dei rispettivi enti o associazioni di categoria.

3. I relatori vengono una volta all'anno convocati in seduta comune dall'Alta Autorità per il teatro di prosa a cui riferiscono sullo stato del teatro di prosa relativamente all'applicazione della presente legge.

ART. 6.

(Aree di utenza teatrale).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente delle regioni, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province italiane (UPI), previo parere dell'Alta Autorità per il teatro di prosa, identifica le aree di utenza teatrale.

2. Esse costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da una potenziale utenza di spettatori riferita ad una popolazione non inferiore a 1.600.000 abitanti.

ART. 7.

(Centri drammatici nazionali).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con il concorso delle regioni e degli enti locali, su proposta dell'Alta Autorità per il teatro di prosa, promuove la costituzione di strutture pubbliche teatrali denominate Centri drammatici nazionali (CDN), allo scopo di assicurare l'evento teatrale e le attività culturali ad esso connesse, in tutto il territorio, secondo il criterio fondamentale di un CDN per area di utenza teatrale.

2. L'Alta Autorità per il teatro di prosa determina entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il numero e la sede dei CDN.

3. Nelle regioni i cui capoluoghi e città hanno già in funzione una istituzione teatrale a carattere pubblico possono essere costituiti i CDN anche con decorrenza immediata, purché si ottemperi a quanto è previsto dall'articolo 13 della presente legge.

4. Ai CDN che saranno costituiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo sentita l'Alta Autorità per il teatro di prosa, potrà assegnare compiti particolari e definire caratteri specifici, oltre a quelli di cui all'articolo 10.

ART. 8.

(Commissione di coordinamento dei Centri drammatici nazionali).

1. I Centri drammatici nazionali sono tenuti a svolgere la loro attività oltre a quella nella propria sede, nell'ambito della loro area di utenza teatrale.

2. Essi sono altresì tenuti istituzionalmente, con un piano culturale di sviluppo comune, a scambiarsi una parte del loro lavoro di produzione teatrale.

3. A questo scopo si costituisce una Commissione di coordinamento formata dagli intendenti dei CDN.

ART. 9.

(Finanziamento dei Centri drammatici nazionali).

1. Lo Stato finanzia direttamente i CDN. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa su base triennale l'ammontare della dotazione finanziaria per ciascun Centro, sentito il parere dell'Alta Autorità per il teatro di prosa.

2. L'ammontare del finanziamento, dovrà in ogni caso garantire il funzionamento ordinario e sarà definito in base ai seguenti criteri:

a) area di utenza;

b) progettualità dell'attività di produzione teatrale e di promozione culturale:

c) equilibrio fra costi e risultati della politica teatrale messa in atto;

d) professionalità e valore dei componenti;

e) valore artistico delle produzioni;

f) radicamento nel territorio;

g) rappresentazione annuale, con adeguato spazio di repliche nel piano del repertorio generale, di almeno un'opera di autrice o di autore contemporanei scritta negli ultimi due decenni o comunque non ancora rappresentata.

3. Saranno inoltre previsti interventi straordinari che potranno essere erogati per progetti di eccezionale rilievo o in caso di *tournées* estere.

ART. 10.

(*Requisiti dei Centri drammatici nazionali*).

1. I CDN devono:

a) disporre di uno statuto che approvato dalle rispettive assemblee dovrà attenersi a principi regolatori unitari che saranno emanati entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, su proposta dell'Alta Autorità per il teatro di posa, con decreto ministeriale. Gli statuti dovranno comunque garantire la piena autonomia nelle scelte artistiche dei CDN;

b) disporre in modo permanente di una sala teatrale di non meno di seicento posti e degli impianti e delle strutture connesse all'attività teatrale, sulla base di concessioni in esclusiva ed a tempo indeterminato da parte degli enti locali;

c) disporre di un circuito distributivo regionale o interregionale, che sarà costituito dalle regioni, nella forma di agenzia di servizi;

d) garantire la stabilità, triennio per triennio, di almeno due terzi dei quadri tecnici e di almeno un terzo di quelli artistici:

e) svolgere i compiti di produzione teatrale nelle sedi istituzionali e nella regione o regioni di competenza;

f) effettuare gli scambi di cui al comma 2 dell'articolo 8;

g) attuare, annualmente, un programma di almeno quattro spettacoli tra novità e riprese di propria produzione;

h) attuare un sistematico programma di ricerca anche non finalizzata in spettacoli;

i) svolgere un'attività culturale di supporto all'evento teatrale;

l) provvedere ad istituire corsi di qualificato valore professionale per la formazione di attori e tecnici;

m) stabilire anche in accordo con le corrispondenti Università e con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi momenti stabili di promozione, produzione e ricerca nel campo del Teatro ragazzi;

n) rispettare il prezzo del biglietto stabilito annualmente dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 11.

(Natura giuridica).

1. I CDN sono costituiti in forma societaria sulla base di una convenzione tra lo Stato, che vi partecipa nella misura del 50 per cento, le regioni e gli enti locali di pertinenza.

ART. 12.

(Organi dei Centri drammatici nazionali).

1. Sono organi dei CDN l'assemblea dei soci e l'intendente che assume la funzione di amministratore unico.

2. L'intendente, scelto tra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attività o nella cultura teatrale su proposta dell'assemblea dei soci, è nominato con

decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere dell'Alta Autorità per il teatro di prosa.

3. L'intendente garantisce la gestione e il funzionamento dei CDN di cui è il legale rappresentante ed ha la responsabilità delle scelte artistiche e della politica culturale del CDN.

4. L'intendente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

5. L'intendente ha la facoltà di nominare un segretario generale che lo coadiuva negli specifici compiti di gestione dei CDN e un consulente artistico che lo coadiuva nella gestione del programma culturale.

6. L'assemblea dei soci, per il conseguimento delle funzioni istituzionali approva in particolare:

a) lo statuto dei CDN sulla base dello statuto tipo di cui all'articolo 10;

b) il bilancio annuale di attività e conto consuntivo;

c) i contratti di lavoro del personale;

d) gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili.

ART. 13.

(Soppressione di enti esistenti).

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli esistenti teatri stabili a gestione pubblica sono soppressi.

2. Alla liquidazione provvede un commissario nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

a) le persone, i beni materiali e patrimoniali dei singoli organismi saranno trasferiti ai singoli comuni ove avevano sede;

b) i CDN nella formazione delle proprie piante organiche dovranno in via prioritaria rivolgersi al personale in mo-

bilità dei disciolti teatri stabili. Eventuali scelte di tipo diverso dovranno essere motivate.

3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo accordo con le organizzazioni sindacali, saranno definite le modalità di passaggio dei dipendenti, ai quali sarà comunque garantito il trattamento normativo giuridico preesistente e il contratto di tipo privatistico.

ART. 14.

(Teatro d'Europa).

1. Per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, lo Stato assegna al CDN della Lombardia — Piccolo Teatro della città di Milano — la qualifica di Teatro d'Europa con, oltre ai requisiti di cui all'articolo 10, i seguenti compiti specifici:

a) costituirsi come permanente e concreto punto d'incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli attori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei;

b) produrre spettacoli d'arte per diffondere i valori della scena italiana in Europa;

c) collegarsi, nell'azione pratica con le attività di analoghe istituzioni europee in essere, quali il Teatro d'Europa di Parigi (Francia) e il Teatro d'Europa di Madrid (Spagna) e in divenire, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea;

d) istituire una Scuola europea per la formazione di attori e tecnici teatrali;

e) dedicare una parte della sua attività alla nuova drammaturgia italiana ed europea.

2. Per questo suo particolare compito, viene assegnato al Teatro d'Europa, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, e sentita l'Alta Autorità per il teatro di prosa, un contributo finanziario annuo, sulla base di un programma triennale.

ART. 15.

(Teatro nazionale).

1. È costituito il Teatro nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Roma. Esso ha il compito primario di rappresentare e valorizzare il patrimonio teatrale nazionale promuovendone la conoscenza e la diffusione con particolare cura per le autrici e gli autori italiani contemporanei.

2. All'Ente è assegnato un fondo di dotazione di lire tre miliardi.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede all'istituzione dell'Ente, incaricando l'Alta Autorità per il teatro di prosa di indicare le caratteristiche, predisporre lo statuto, definirne la struttura tecnica, artistica, amministrativa ed i bisogni finanziari correnti.

ART. 16.

(Teatri di interesse pubblico).

1. Per iniziativa pubblica o per iniziativa degli organi teatrali aventi il requisito della stabilità, possono costituirsi, anche in forma societaria, sentita l'Alta Autorità per il teatro di prosa, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, teatri di interesse pubblico.

2. I teatri di interesse pubblico, quando costituiti, operano sulla base di apposite convenzioni che vengono stipulate con le regioni e gli enti locali, secondo le caratteristiche e i requisiti di cui all'articolo 17.

3. Al finanziamento dei teatri di interesse pubblico concorrono lo Stato, le re-

gioni e gli enti locali. In ogni caso l'ammontare complessivo del contributo pubblico, comunque inteso, non può eccedere il pareggio del bilancio dell'iniziativa medesima.

4. Il contributo finanziario dello Stato sarà liquidato in due tempi, previa presentazione di uno specifico e dettagliato progetto. La prima parte, ammontante alla metà dell'importo totale, entro il mese di settembre. La seconda parte alla fine di ogni stagione teatrale, successivamente alla presentazione del consuntivo finanziario e dell'attività artistica.

5. Il contributo finanziario pubblico verrà gestito secondo un piano triennale, alla cui formazione concorreranno lo Stato, le regioni e gli enti locali costituendo un'apposita commissione di coordinamento, che sarà istituita con decreto ministeriale.

ART. 17.

(Caratteristiche dei teatri d'interesse pubblico).

1. I teatri di interesse pubblico devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) disporre di uno statuto e di un organismo di revisione dei conti secondo norme e modalità che saranno definite con decreto ministeriale;

b) disporre in modo permanente di una sala teatrale e delle strutture connesse all'attività teatrale;

c) garantire la stabilità, triennio per triennio, di almeno due terzi dei quadri tecnici e di almeno un terzo di quelli artistici;

d) attuare, annualmente, un programma di almeno tre spettacoli tra nuove produzioni e riprese;

e) attuare un sistematico programma di ricerca anche non finalizzata a spettacoli;

f) svolgere un'attività culturale di supporto all'evento teatrale;

g) investire eventuali utili stagionali nell'attività teatrale successiva;

h) rispettare il prezzo del biglietto stabilito annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 18.

(Riconoscimento per la qualità artistica).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato assegna alle attività teatrali private, di cui sia riconosciuta la qualità artistica, apposita contribuzione.

2. La contribuzione non potrà superare il 70 per cento dei costi dell'iniziativa medesima o l'80 per cento nel caso di iniziative gestite in forma cooperativa.

3. La contribuzione sarà liquidata in due tempi, secondo modalità che saranno fissate con decreto annuale del Ministro del turismo e dello spettacolo. In ogni caso la prima rata non potrà essere superiore al 50 per cento della contribuzione richiesta a presentazione del progetto di attività e il conguaglio non potrà essere liquidato se non a consuntivo dell'attività stessa.

4. La contribuzione per la qualità artistica viene erogata con il parere dell'Alta Autorità per il teatro di prosa secondo i seguenti criteri:

a) qualità del prodotto o dei prodotti artistici e delle opere ad esecuzione;

b) qualità e valore degli interpreti (attori, tecnici, registi, scenografi, costumisti e musicisti);

c) numero degli interpreti e durata dell'impresa;

d) numero delle recite;

e) presenze nel repertorio di uno o più testi di autrici e autori italiani contemporanei.

ART. 19.

(Esenzioni fiscali).

1. Agli utili prodotti da imprese esercenti attività teatrali di prosa non si applica l'imposta locale sui redditi.

2. Agli utili reinvestiti dalle imprese di cui al comma 1 è riconosciuta altresì ai fini dell'imposta sul reddito un'esenzione parziale, nella misura del 30 per cento, purché l'investimento risulti accertabile nell'esercizio finanziario successivo.

3. Il Ministro delle finanze provvede con appositi decreti a regolamentare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

ART. 20.

(Fondi speciali).

1. Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo viene istituito un Fondo speciale di lire dieci miliardi da destinarsi, su indicazione dell'Alta Autorità per il teatro di prosa, a progetti, avvenimenti teatrali di eccezionale interesse ed a personaggi del teatro di prosa che intendono svolgere, secondo criteri e vocazioni personali, particolari attività nel campo dello spettacolo, sia con produzioni di eventi teatrali, che con compiti di pura ricerca, o di formazione professionale.

ART. 21.

(Ente teatrale italiano).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un Commissario straordinario dell'ETI in attesa del suo nuovo statuto e dei suoi nuovi organi direttivi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, il nuovo statuto dell'Ente teatrale italiano, e la relativa dotazione finanziaria per assolvere prioritariamente ai seguenti compiti:

a) promozione in Italia ed all'estero di attività del teatro di prosa italiano, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno ed alle aree comunali carenti di strutture teatrali ed alla drammaturgia contemporanea;

b) sostegno e promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione e di quelle del Teatro ragazzi e giovani sulla base delle finalità di cui all'articolo 2 lettere b) e c);

c) costituzione di un servizio di repertorio, archivio e programmazione degli spazi idonei alla rappresentazione, ad uso degli operatori teatrali pubblici e privati italiani.

3. I beni immobili dell'Ente teatrale italiano, entro un anno al massimo dall'entrata in vigore della presente legge, passano ai comuni nel cui territorio tali beni si trovano.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano sarà composto da sette membri: quattro nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di cui almeno uno esperto nel campo del Teatro ragazzi ed almeno uno nel campo del teatro di ricerca tra cui il presidente, e tre nominati dalle Regioni con l'obbligo di rispettare la rappresentanza delle tre grandi aree geografiche, Nord, Centro, Sud.

5. La funzione di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'esercizio attivo di una funzione direttiva nell'ambito del teatro italiano o di una professione nel campo dell'imprenditoria teatrale.

ART. 22.

*(Istituto per il dramma italiano -
Istituto nazionale del dramma antico).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) è dichiarato sciolto. Le funzioni sono demandate al Centro drammatico della Sicilia che provvederà ad assorbire i beni ed il personale dell'Ente disciolto.

2. Con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo l'Istituto per il dramma italiano viene riconosciuto nella sua funzione pubblica per quanto riguarda il coordinamento delle attività di

ricerca, di nuovi linguaggi teatrali e nella costituzione di una sezione speciale che riguardi le opere di autori italiani contemporanei non di pubblico dominio. A tale scopo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto ministeriale il nuovo statuto e la relativa dotazione finanziaria.

3. Particolare interesse lo Stato mostra per la valorizzazione dei monumenti storici teatrali della Nazione, sparsi nel territorio. Per la rivitalizzazione teatrale dei più importanti, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, emanerà un apposito decreto che ne indicherà l'elenco e le funzioni.

ART. 23.

(Cooperative).

1. Lo Stato riconosce l'interesse sociale delle formazioni teatrali a gestione cooperativistica e ne favorisce lo sviluppo.

2. A questo fine, lo Stato contribuisce con finanziamenti adeguati:

a) a promuovere la costituzione di nuove cooperative;

b) a sostenere quelle cooperative già in atto che abbiano dato prova di professionalità e qualità sia dei loro componenti, sia delle loro produzioni.

3. Con leggi regionali sono determinate forme di agevolazione a cooperative, anche di nuova costituzione, e a cooperative di giovani secondo le finalità e i principi della presente legge.

4. È comunque tassativamente escluso per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge che il numero degli eventuali partecipanti alle imprese in qualità di scritturati a tempo determinato, sia superiore ad un quinto dei soci cooperatori. Ciò si intende per ogni diversa qualificazione professionale, artistica, tecnica, organizzativa ed amministrativa.

ART. 24.

(Funzioni ed interventi delle regioni).

1. Alle regioni sono attribuite funzioni relative alla produzione, distribuzione e promozione teatrale, nonché alla formazione di quadri professionali.

2. Le regioni esercitano tali funzioni in forma singola o associata in riferimento alle aree di utenza teatrale.

3. In particolare sono demandati alle regioni i seguenti compiti:

a) concorrere alla creazione dei bacini di utenza, alla dotazione azionaria ed al sostegno finanziario del CDN;

b) sostenere le attività di centri di ricerca teatrale che si svolgono con carattere di continuità nel territorio regionale e nei capoluoghi di regioni;

c) organizzare una rete territoriale di sale teatrali, favorendo la gestione di quelle esistenti nei centri comunali ed assicurando alla gestione pubblica il restauro, la nuova edificazione di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, contribuire al finanziamento dei comuni per i suddetti fini, avendo particolare riferimento all'istituzione ed alla gestione di spazi teatrali polifunzionali;

d) programmare la distribuzione nei circuiti territoriali di spettacoli ed iniziative teatrali sviluppando l'esercizio pubblico e coordinando le attività di decentramento municipale, provinciale e regionale;

e) promuovere iniziative di informazione ed animazione culturale tendenti a favorire la democratica partecipazione dei cittadini alla vita culturale e teatrale della comunità di appartenenza;

f) stipulare le convenzioni con i teatri di interesse pubblico e con altri soggetti teatrali purché aventi finalità artistiche e per le finalità di cui agli articoli 1 e 16 della presente legge.

4. Le regioni sono tenute a fornirsi di specifici strumenti per espletare i compiti ad esse richiesti.

ART. 25.

(Agenzie teatrali).

1. Allo scopo di meglio coordinare ed organizzare la circuitazione ed assicurare servizi di promozione e distribuzione nelle singole aree di utenza teatrale, le regioni possono dare vita ad agenzie teatrali come società di servizio con capitale pubblico e privato.

ART. 26.

(Ripartizione dei fondi alle Regioni).

1. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono ripartiti tra le regioni i fondi di cui al precedente articolo 3, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) proporzionalità diretta con la popolazione residente;

b) proporzionalità diretta con il rapporto fra bilancio finanziario e spese annualmente erogate alle attività culturali nella regione;

c) proporzionalità diretta con il numero dei centri interessati dalle attività teatrali e con il numero complessivo delle presenze stagionali con particolare riferimento agli spettacoli dei CDN, dei teatri italiani di prosa e delle formazioni cooperative.

2. A nessuna regione potrà essere assegnata una quota inferiore al 3 per cento e superiore al 10 per cento del fondo annuo per il teatro. Tale quota non potrà comunque essere superiore allo stanziamento per gli stessi fini previsto nel rispettivo bilancio regionale.

ART. 27.

(*Compiti dei comuni*).

1. Ai comuni è demandato il compito di concorrere nell'ambito dell'ordine autonomistico allo sviluppo della cultura teatrale e a quanto previsto dalla presente legge. In particolare essi hanno il compito di sostenere e promuovere la teatralità di base e di garantire l'accesso alla fruizione e alla disponibilità degli spazi teatrali.

2. A tale fine i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente delle regioni, l'ANCI, il comitato di coordinamento dei Centri drammatici nazionali, pianifica un censimento degli spazi teatrali esistenti, predispone un organico piano di miglioramento e di costituzione dei nuovi spazi.

3. La regione finanzia, sulla base delle disposizioni della presente legge, la costituzione e la gestione degli spazi teatrali polifunzionali secondo un piano al quale partecipa la sezione regionale dell'ANCI.

4. Gli spazi polifunzionali si definiscono come luoghi privilegiati per la diffusione teatrale, permettono l'accesso delle diverse espressioni teatrali operanti nel territorio comunale che hanno a loro disposizione le strutture di base alla produzione e distribuzione teatrale, ponendo a carico dei comuni singoli o associati tutte le spese di carattere organizzativo e di mantenimento degli spazi teatrali riservando a carico del gruppo teatrale unicamente le spese artistiche e dell'allestimento.

5. Gli spazi teatrali polifunzionali possono essere al servizio di più comuni. In questo caso alla loro gestione partecipano i comuni interessati.

ART. 28.

(*Minoranze linguistiche*).

1. Nell'ambito della tutela delle minoranze linguistiche lo Stato conferma ed

estende il suo sostegno alle attività teatrali delle minoranze stesse. In particolare:

a) in concorso con le regioni interessate, anche a statuto speciale, favorisce, anche con opportuni finanziamenti, la nascita di istituzioni teatrali nelle lingue delle minoranze stesse;

b) sentita l'Alta Autorità per il teatro di prosa, stabilisce l'entità del finanziamento al Teatro stabile sloveno di Trieste.

ART. 29.

(Teatri universitari).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'università e della ricerca scientifica, sono costituiti teatri universitari e centri interuniversitari per l'attività teatrale aventi autonoma personalità giuridica con lo scopo di avvicinare al teatro, attraverso esperienze dirette, gli studenti universitari, sia con lavori di ricerca, sia con attività di esperienza e studio sulla teatralità in genere.

ART. 30.

(Accademia nazionale d'arte drammatica e Scuole di teatro).

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica è riconosciuta quale insostituibile organismo di formazione teatrale dei cittadini della Repubblica che decidano di dedicarsi all'esercizio dell'arte drammatica.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Alta Autorità per il teatro di prosa è incaricata di predisporre per l'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica, il nuovo statuto dell'Accademia che corrisponda ai carat-

teri della sua missione, definendone anche le necessità organiche e finanziarie.

3. Lo Stato inoltre può riconoscere come scuole teatrali di interesse pubblico ammesse a concorrere al sostegno finanziario statale gli organismi pubblici o privati che per dieci anni abbiano dato prova della loro funzionalità e della loro professionalità, o, se fondate ed esistenti durante un periodo di tempo più breve, sotto la direzione di professionisti di alta qualificazione, rispondano ai seguenti criteri:

a) corpo docente composto da almeno cinque professionisti fissi per le materie di base;

b) durata triennale dei corsi;

c) adeguato numero di ore settimanali di studio;

d) disponibilità di una sede idonea;

e) bilanci pubblici ed organici di gestione ed amministrazione autonomi;

f) costituzione in associazione o cooperativa senza fini di lucro;

g) rapporto convenzionato con gli enti locali.

ART. 31.

(Festival-Rassegne).

1. Lo Stato, sentito il parere dell'Alta Autorità per il teatro di prosa, concede il suo sostegno finanziario in concorso con le regioni e con gli enti locali, soltanto a rassegne e festival di prosa che abbiano rilevante interesse nazionale ed internazionale.

ART. 32.

(Norme di attuazione).

1. Con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita l'Alta Autorità per il teatro di prosa, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, le norme di attuazione della legge stessa.

ART. 33.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 180 miliardi per l'anno 1990 e lire 190 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo della quota destinata al teatro di prosa dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, e per le quote residue mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento « Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse collettivo » destinato al finanziamento di associazioni e attività aventi finalità culturali.

ART. 34.

(Norme finali).

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa il regime transitorio previsto per il settore delle attività del teatro di prosa dall'articolo 13, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti alla presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.